

Registro Generale n. 162/2024  
pubblicata il 06/02/2024

Reg. del Settore n. 20 / 2024



## CITTA' DI COSENZA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST.  
UNIVER. RICERCA POL. TRASP. PART.

---

**Oggetto:** Assunzione impegno di spesa e liquidazione indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute in favore degli eredi aventi diritto del dipendente "omissis" deceduto in costanza di servizio.

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 162/2024pubblicata il 06/02/2024Reg. del Settore n. 20 / 2024

**Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST. UNIVER.  
RICERCA POL. TRASP. PART.**

---

**DOTT.SSA ISA NAPOLI**

---

Il Responsabile del Procedimento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Assunzione impegno di spesa e liquidazione indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute in favore degli eredi aventi diritto del dipendente " omissis" deceduto in costanza di servizio.

### Il Direttore di Settore

PREMESSO:

che il Sig. ... *omissis* ... dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cosenza è deceduto in costanza di servizio in data 01/01/2024;

che il dipendente in parola, a causa di rinvii delle ferie maturate non ha potuto fruire prima del decesso di n. 74 (settantaquattro) giorni di ferie nel biennio 2022/2023 come da conteggio effettuato dall'ufficio presenze;

CONSIDERATO che nel caso di specie, il mancato godimento delle ferie non è imputabile al lavoratore;

VISTA la nota acquisita al protocollo Generale n. 550/2024, con la quale la Sig.ra ... *omissis* ... coniuge del defunto dipendente, ha richiesto il pagamento delle ferie maturate e non godute;

VISTI:

il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 all'articolo 38, comma 9 dispone che: *"Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruiti, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale"*;

il successivo comma 11 prevede che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio *"sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro"*, ma immediatamente dopo aggiunge che tale astratta possibilità può ammettersi esclusivamente *"nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative"*.

Un limite legale molto rilevante, nella fattispecie in esame, è quello previsto dall'articolo 5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), espressamente finalizzato alla "razionalizzazione" - attraverso la riduzione - "delle spese per acquisti di beni e servizi", nonché a "garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica", anche attraverso misure volte ad assicurare *"la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici"*. La disposizione prevede che *"le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere*

dall'entrata in vigore del presente decreto”;

TENUTO CONTO che la Corte Costituzionale, con la sentenza 6 maggio 2016, n. 95, confermando le prime interpretazioni offerte dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento della funzione pubblica, nonché gli orientamenti della magistratura contabile in sede di controllo, ha chiarito che la natura settoriale della nuova disposizione, “introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione” e mirante “a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”, non può porsi “in antitesi con principi ormai radicati nell’esperienza giuridica italiana ed europea”. Pertanto, il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute opera nei soli casi di vicende estintive del rapporto di lavoro governabili dalla volontà del lavoratore o dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. Infatti, aggiunge la Corte, il Legislatore correla “il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario temperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie”. Conseguentemente, quel divieto non può trovare applicazione nei casi in cui l’impossibilità di fruizione delle ferie derivi da eventi del tutto imprevedibili e non attribuibili alla responsabilità né del datore di lavoro, né del lavoratore. Il Dipartimento della funzione pubblica, nel parere n. 40033/2012, ha ritenuto, ad esempio, che “le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione, di decesso del dipendente, configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro”, escludendo pertanto in tali casi l’operatività del divieto;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù di quanto chiarito con i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, con la prassi amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistere nel caso di specie, tutti i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento delle ferie maturate e non godute;

TENUTO CONTO che in quanto trattasi di un’indennità sostitutiva per ferie non godute risulta essere imponibile sia a livello fiscale che previdenziale e che l’importo erogato a titolo di “rimborso”, non concorre alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFS/T.F.R.;

VISTO il parere ARAN RAL490 secondo il quale nella base di calcolo del compenso per ferie non godute (art.10 CCNL 5.10.2001) non deve essere compresa la 13<sup>a</sup> mensilità;

VERIFICATO, a cura dell’ufficio presenze (come da allegato alla presente determinazione non pubblicato) che il dipendente in questione nel triennio 2021/2023 ha maturato e non fruito n. 74 giorni di ferie;

ACCERTATO che, sulla base dei conteggi predisposti dall’Ufficio Stipendi (allegato non pubblicato), la somma da corrispondere a titolo di monetizzazione ferie maturate e non godute è pari a € 4.747,56, oltre oneri riflessi ed Irap a carico Ente;

DATO ATTO che per la liquidazione e pagamento dell’indennità di mancato preavviso è già stata acquisita, da parte degli eredi aventi diritto, la documentazione necessaria ai sensi di legge, rappresentata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatto nelle forme di cui al DPR 445/2000 e che la stessa è conservata in atti all’ufficio, unitamente alla comunicazione sulle modalità di pagamento delle somme spettanti;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto in favore degli eredi aventi diritto;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n.39/20232, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- l’art. 107 del Tu enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il CCNL del del 16.11.2022, ed in particolare l’art.38, c.9;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  
VISTO il D. Lgs. 36/2023;  
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata.

1. Di impegnare per i motivi in premessa specificati a titolo di indennità sostitutiva delle ferie la somma lorda pari a € 4.747,56 oltre € 1.129,92 per oneri riflessi ed € 403,54 per irap;
2. di corrispondere agli eredi aventi diritto del dipendente ... *omissis* ..., deceduto in data 01/01/2024 in costanza di servizio, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie (n. 74 giorni) maturate e non godute, la somma lorda pari ad € 4.747,56 così come quantificata dall'ufficio stipendi;
3. Di dare atto che occorre liquidare la spesa di € 1.129,92 per oneri riflessi e la spesa di € 403,54 per irap a carico Ente;
4. Di imputare la spesa suddetta per come segue:  
€ 4.747,56 (indennità sostitutiva delle ferie) sul capitolo 2830/0, bilancio 2023/2025, esercizio 2024;  
€ 1.129,92 (oneri riflessi) sul capitolo 2840/0, bilancio 2023/2025, esercizio 2024;  
€ 403,54 (Irap) sul capitolo 2871/0 del bilancio 2023-2025, esercizio finanziario 2024;
5. Di dare atto che il pagamento della somma spettante agli eredi avverrà secondo le modalità indicate nella richiesta acquisita agli atti del settore personale;
6. trasmettere copia della presente agli eredi aventi diritto, all'ufficio stipendi, all'ufficio pensioni e al Settore 13° per i provvedimenti di competenza.

### ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Conteggi Ufficio Presenze
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Conteggi Ufficio Stipendi
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Richiesta pagamento ferie
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Dichiarazioni sostitutive
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - Dati anagrafici

Il Direttore di Settore

Cosenza 29/01/2024

Matilde Fittante

---

**Parere di Regolarità Contabile**

***Si esprime parere favorevole.-***

Cosenza 05/02/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

---

Giuseppe Bruno